



## **Il *cloud computing* e l'eccezione di copia privata alla luce della sentenza Austro-Mechana della Corte di Giustizia dell'Unione Europea**

***di Federica Paolucci***

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. La decisione della Corte di Giustizia; 3. Considerazioni conclusive.

### **1. Introduzione**

La Seconda Camera della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGEU) ha emesso in data 24 marzo 2022 una sentenza che si appunta sul *cloud computing* e il caricamento di contenuti protetti dal diritto d'autore.<sup>1</sup> La Corte, nel risolvere una questione pregiudiziale sollevata dal Oberlandesgericht Wien – il Tribunale regionale di Vienna – ha stabilito che «l'art. 5, par. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che ha recepito l'eccezione prevista da tale disposizione, che non assoggetti i fornitori di servizi di memorizzazione nell'ambito di servizi di nuvola informatica al pagamento di un equo compenso, per la realizzazione senza autorizzazione di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d'autore da parte di persone fisiche, utilizzatrici di tali servizi, per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che tale normativa preveda il versamento di un equo compenso a favore dei titolari dei diritti».<sup>2</sup> La questione che ivi viene in rilievo concerne la possibilità per un utente di un servizio *cloud* di utilizzare la nuvola per caricare e conservare contenuti protetti dal diritto d'autore. I giudici del Lussemburgo, soffermandosi sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE (Direttiva Infosoc)<sup>3</sup>, ne hanno chiarito l'applicazione anche nell'ambito del *cloud* e del salvataggio avvenuto per fini privati.

---

<sup>1</sup> Corte di giustizia UE, 24 marzo 2022, n.433, sez. II.

<sup>2</sup> Principio di diritto riportato nella nota a sentenza curata da G. MILIZIA in *Chi paga l'equo compenso all'autore dell'opera salvata, per fini privati, nel cloud?*, Diritto & Giustizia, fasc.59, 2022, pag. 11.

<sup>3</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, articolo 5, par. 2, lett. b): «2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda: b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati».

Il caso di specie riguarda una controversia sorta tra due aziende austriache: l'Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (in prosieguo: l'«Austro-Mechana»), una società di gestione dei diritti d'autore, e la Strato AG, fornitore di servizi di archiviazione *cloud*.

La ricorrente, società di gestione del diritto d'autore, *in prima facie* al Tribunale commerciale di Vienna, Austria, formulava domanda di rendicontazione e di pagamento di un compenso per supporti di registrazione di qualsiasi tipo, in quanto la resistente, Strato, fornisce ai suoi clienti professionisti e privati un servizio, noto come «HiDrive», con il quale mette a loro disposizione spazio di memorizzazione nell'ambito di servizi di nuvola informatica (*cloud computing*). La resistente contestava le domande attoree argomentando che alcun compenso sarebbe dovuto alla ricorrente per il servizio offerto. Difatti, il punto controverso tra le due società riguardava proprio il pagamento dovuto al titolare del diritto d'autore. Tale pagamento era stato effettuato in Germania, dove si trovano i server dell'azienda fornitrice del servizio di *cloud*. Peraltro, gli utenti localizzati in Austria avevano già pagato un canone per il prelievo delle copie private sui dispositivi terminali necessari per caricare contenuti nel cloud.<sup>4</sup> Il Tribunale di prima istanza rigettava le domande della ricorrente sul presupposto che la Strato non cede ai propri clienti supporti di registrazione, bensì fornisce loro un servizio di memorizzazione online. Contro tale sentenza, Austro-Mechana proponeva appello dinanzi al Tribunale Regionale di Vienna, che, dopo aver sommariamente esaminato la fattispecie, formulava domanda di rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle seguenti questioni pregiudiziali: anzitutto chiarire se la nozione «su qualsiasi supporto» di cui al richiamato articolo 5 par. 2 della Direttiva InfoSoc fosse applicabile anche a server di proprietà di terzi che mettono a disposizione ai loro clienti per fini privati uno spazio di archiviazione (ossia uno spazio *cloud*); di conseguenza, in caso di risposta affermativa, chiarire se tale articolo possa essere applicato a una normativa nazionale in base alla quale l'autore ha diritto ad un equo compenso.

## 2. La decisione della Corte di Giustizia

Esaurite le dovute premesse in fatto, si passa all'esame delle questioni in diritto oggetto della decisione dalla CGUE. Quest'ultima aveva già avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie simile nella sentenza n. 265/2017,<sup>5</sup> concernente una controversia tra la società VCAST Limited e la RTI SpA in merito alla liceità della messa e a disposizione dei clienti della prima di un sistema di registrazione su *cloud* dei programmi televisivi trasmessi dalla seconda. Tuttavia, in questo secondo caso, pur soffermandosi sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva InfoSoc, la Corte aveva escluso

---

<sup>4</sup> Si veda §10 della Sentenza.

<sup>5</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. III, 29/11/2017, n.265.

l'applicazione della norma nel caso di copie private realizzate a partire da una fonte illegale.<sup>6</sup> Di contro, come si dirà meglio in seguito, il caso originato dalla controversia tra Austro-Mechana e Strato non riguarda una riproduzione non autorizzata dal titolare dei diritti.

La Corte, nel caso in esame, ha anzitutto osservato che l'eccezione di copia privata si riferisce al diritto di riproduzione.<sup>7</sup> Al parere della Corte, la realizzazione di copie di opere protette dal diritto d'autore all'interno di uno spazio *cloud* è riconducibile alla nozione di riproduzione di cui all'art. 5 della Direttiva 2001/29/CE. Difatti, un'ampia definizione assolve alla necessità di assicurare un elevato livello di protezione del diritto autorale all'interno del mercato interno (esigenza peraltro rinvenibile nel Considerando 21 della Direttiva 2001/29/CE).<sup>8</sup>

La Corte è passata poi a considerare se il caricamento di contenuti sul *cloud* comporta l'esecuzione di un atto di riproduzione (lo stesso vale per il *download* di tali contenuti). In caso affermativo, l'eccezione di copia privata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), troverebbe applicazione in relazione all'esecuzione di tali atti di riproduzione, anche perché la nozione di "qualsiasi supporto" - che è una nozione autonoma del diritto dell'UE che deve ricevere un'applicazione uniforme in tutta l'Unione - si riferisce a «tutti i supporti su cui un'opera protetta può essere riprodotta, compresi i server come quelli utilizzati nel cloud computing».<sup>9</sup> Pertanto, la Corte ha esteso il concetto di "qualsiasi supporto" di cui all'art. art. 5, par. 2, lett. b) della Direttiva 2001/29/CE allo spazio di memorizzazione messo a disposizione del fornitore del servizio di *cloud*.<sup>10</sup> Questa conclusione è coerente anche tenuto conto del fatto che la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – così come in altri ambiti del diritto dell'Unione Europea, tra cui nel caso del General Data Protection Regulation (GDPR)<sup>11</sup> – è volutamente neutrale dal punto di vista tecnologico.<sup>12</sup>

In terzo e ultimo luogo, la Corte ha valutato i casi in cui è dovuto l'equo compenso ai titolari dei diritti autorali nel caso di copia privata effettuata dall'utente attraverso un servizio di *cloud computing* offerto da una società terza. In merito all'assoggettamento dei fornitori di servizi di memorizzazione nel *cloud* al pagamento dell'equo compenso,<sup>13</sup> la CGUE ha evidenziato come tale obbligo rientri nel margine di

---

<sup>6</sup> §37-38-39 del parere dell'Avvocato Generale, Hogan, sul caso Austro-Mechana.

<sup>7</sup> §15-17 della decisione C 433/2020.

<sup>8</sup> Cfr. §16.

<sup>9</sup> Cfr. §21.

<sup>10</sup> *Ibidem*.

<sup>11</sup> Il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali" o, in inglese, *General Data Protection Regulation* (qui di seguito, GDPR).

<sup>12</sup> Si segnala il parere dell'Avvocato Generale, al parere del quale, nella Direttiva, non sembra esserci alcuna indicazione sulle eventuali limitazioni applicative dell'art. 5, par. 2 lett. b). Tale eccezione dovrebbe coprire le riproduzioni sia in forma analogica che digitale e le riproduzioni su un supporto fisico o su un supporto/substrato più immateriale come lo spazio di archiviazione o la capacità messa a disposizione nel cloud da un fornitore di servizi Internet. Tale conclusione è peraltro supportata da uno dei principali obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29, vale a dire garantire che la protezione del diritto d'autore nell'UE non diventi superata e obsoleta in virtù della marcia dello sviluppo tecnologico e dell'emergere di nuove forme di sfruttamento dei contenuti protetti dal diritto d'autore. Si vedano, in particolare, §34 e ss.

<sup>13</sup> La corte si sofferma anche sulla *ratio* dell'equo compenso, che consiste nel risarcire i titolari dei diritti per il danno subito a causa della riproduzione non autorizzata dei loro contenuti protetti (considerando 35 e 38 della direttiva InfoSoc).

discrezionalità riconosciuto agli Stati Membri. Generalmente, sarà onere del soggetto che effettua la copia privata (ovvero l'utente dei servizi di memorizzazione *cloud computing*) di finanziare tale compenso. D'altra parte, è pur vero che l'identificazione dell'utente finale, realizzatore della copia, non è agevole né immediata – soprattutto, a causa della natura dematerializzata del servizio e della localizzazione dei server. Di conseguenza, la Corte ha confermato che gli Stati Membri potranno prevedere anche la possibilità di traslare tale onere in capo al produttore o all'importatore del *server* che offre il servizio di *cloud computing*, affinché ciò si ripercuota sull'ammontare del prezzo finale del servizio e, dunque, sull'utente privato che beneficia della copia realizzata.<sup>14</sup> Pertanto, in tale contesto, pur potendo gli Stati membri tenere conto, nel fissare il prelievo per copia privata, del fatto che alcuni dispositivi e supporti possono essere utilizzati a fini di copia privata nell'ambito del *cloud computing*, essi devono garantire che l'entità dell'equo compenso remunerato da più fonti non ecceda il valore economico del danno da copia privata patito dal titolare del diritto in questione.<sup>15</sup> In conclusione, la Corte ha confermato che la direttiva CE 2001/29 non osta ad una normativa nazionale che non assoggetta i fornitori di servizi di cloud storage al pagamento di un equo compenso, nella misura in cui tale legislazione prevede il pagamento di un equo compenso in altro modo.

### 3. Considerazioni conclusive

Le questioni sostanziali su cui si è soffermata la Corte di Giustizia appaiono in linea con l'ampia e nota giurisprudenza sull'eccezione di copia privata<sup>16</sup>. Tuttavia, un altro punto parimenti interessante toccato

---

<sup>14</sup> Si richiamano i §46-47 della sentenza: «Ne consegue che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, l'istituzione di un sistema di equo compenso nel quale il produttore o l'importatore dei server, mediante i quali vengono offerti a soggetti privati i servizi di nuvola informatica, è tenuto ad assolvere il prelievo per copia privata, prelievo che si ripercuote economicamente sull'acquirente di tali server, combinata con l'introduzione di un prelievo per copia privata sui supporti integrati nei dispositivi connessi che consentono di realizzare copie di materiali protetti in uno spazio di memorizzazione nell'ambito dei servizi di nuvola informatica, quali i telefoni cellulari, i computer, e i tablet, rientra nell'ampio margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore nazionale per delimitare i diversi elementi del sistema di equo compenso, come ricordato al punto 41 della presente sentenza.

47 Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare, conformemente alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto delle circostanze proprie del sistema nazionale e dei limiti imposti dalla direttiva 2001/29, che l'istituzione di un sistema siffatto sia giustificata da difficoltà pratiche attinenti all'identificazione degli utenti finali o ad altre difficoltà simili e che i debitori dispongano di un diritto al rimborso di tale prelievo qualora quest'ultimo non sia dovuto (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punti 34 e 34, e giurisprudenza ivi citata)».

<sup>15</sup> In tal senso, la Corte concorda con l'Avvocato Generale, il quale si era espresso in questi termini: «in summary, therefore, a separate levy or fee is not payable in respect of the reproduction by a natural person for their own personal purposes based on cloud computing services provided by a third party provided that the levies paid in respect of devices/media in the Member State in question also reflects the harm caused to the rightholder by such reproduction. If a Member State has, in fact, elected to provide for a levy system in respect of devices/media, the referring court is in principle entitled to assume that this in itself constitutes 'fair compensation' in the sense of Article 5(2)(b) of Directive 2001/29, unless the rightholder (or their representative) can clearly demonstrate that such payment would in the circumstances of the case at hand be inadequate» (si veda §72 dell'Opinion). Per una maggiore analisi della Opinion dell'A.G., si rimanda al commento di G. CAMPUS, [Cloud Services and private copying levy: further developments in the AG Opinion on the Austro-Mechana case](#), in Kluwer Copyright Blog, 2021.

<sup>16</sup> Oltre al già richiamato caso V-Cast, si ricorda Corte di Giustizia dell'Unione Europea, GC, 19 dicembre 2019, n. 263 (C-263/2018).

da questo caso è il richiamo al conflitto, almeno apparente, tra i concetti di diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico. Un tema, come gli altri, particolarmente caro alla casistica giudiziale del diritto d'autore in ambito europeo.

Se da un lato lo sfruttamento delle opere protette dal diritto d'autore attraverso la distribuzione di copie ha dominato per lungo tempo l'economia del *copyright*, i diritti di esecuzione pubblica e di comunicazione al pubblico, oggi, grazie soprattutto ai media digitali, eguagliano o superano il diritto di riproduzione in termini di rilevanza economica.<sup>17</sup> Con il termine comunicazione al pubblico, in particolare, si intende la trasmissione con mezzi via cavo o senza fili a un pubblico, sia esso separato nello spazio, come ad esempio nel caso delle trasmissioni radiofoniche e televisive, e/o nel tempo, come ad esempio nel caso delle trasmissioni digitali *on demand*.<sup>18</sup>

Tornando al caso in esame, la Corte di Giustizia ha lanciato un monito ben preciso contro una certa tendenza a considerare la comunicazione al pubblico come un diritto unico. Tale aspetto è da ultimo testimoniato dalla formulazione del discusso<sup>19</sup> articolo 17 della Direttiva sul diritto d'autore e sul mercato unico digitale.<sup>20</sup> Difatti, il secondo paragrafo della norma stabilisce che l'autorizzazione ottenuta dai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online (*provider*) copre gli atti compiuti dal *provider* stesso e gli atti degli utenti del suo servizio. I *provider* devono, dunque, chiedere un'autorizzazione, che coprirà anche gli utenti che sfruttano il servizio per scopi privati, ai titolari del diritto per lo svolgimento di talune attività (si veda paragrafo 1), tra cui la memorizzazione e la comunicazione al pubblico di materiale protetto. Tuttavia, nella norma non vi è un espresso riferimento agli atti di riproduzione compiuti dagli utenti quando caricano i contenuti che un *provider* successivamente archivia e mette a disposizione del pubblico, nella misura in cui tali atti sono funzionali e propedeutici al compimento delle attività ex art. 3 della Infosoc Directive.

In tal senso, dunque, sembra essere quanto meno opportuno il richiamo che la Corte di Giustizia fa in questa sentenza, dove si dice: «in any event, any communication that would result from the sharing of a work by the user of a cloud storage service would constitute an act of exploitation that is distinct from the reproduction act referred to in Article 2(a) of Directive 2001/29, which may come within the scope of Article 3(1) of that directive, if the conditions for the application of that provision are satisfied».<sup>21</sup> Un promemoria del fatto che i due diritti di riproduzione e comunicazione devono rimanere ben distinti e che azioni diverse possono rientrare nell'ambito di applicazione di diritti esclusivi diversi.

---

<sup>17</sup> A tal riguardo, si veda l'analisi di J. C. GINSBURG, *Overview of Copyright Law*, in Rochelle Dreyfuss & Justine Pila (a cura di), *Oxford Handbook of Intellectual Property*, 2016.

<sup>18</sup> Cfr. articolo 3 della Direttiva Infosoc.

<sup>19</sup> Anch'esso è stato oggetto di una recentissima sentenza della Corte di Giustizia sulla validità dell'articolo 17 in rispetto a una possibile violazione della libertà d'espressione sollevata dalla Polonia (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, GC, 26 aprile 2022, n. 401, C-401/2019). Si rimanda al commento di F. Reda, [CJEU upholds Article 17, but not in the form \(most\) Member States imagined](#), in Kluwer Copyright Blog, 2022.

<sup>20</sup> Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC.

<sup>21</sup> §32.